



Titolo

Calciatore - tesseramento — utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità

Descrizione

La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che la circostanza che alcuni dei calciatori in concreto utilizzati fossero stati comunque sottoposti ad accertamenti medici non attenuasse la gravità della violazione delle norme sul tesseramento posta in essere dalla società, la quale non si è curata di accertare che tutti i calciatori utilizzati fossero in possesso dell'idoneità alla attività sportiva agonistica, come invece imposto dall'art. 43 NOIF. Inoltre l'utilizzo di calciatori in posizione irregolare li sottraeva comunque in caso di infortunio alle indispensabili tutele assicurative, riservate infatti ai soggetti tesserati.).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 60/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0060 CFA del 11 dicembre 2024 (A.S.D. Polisportiva Serra Volante/PFI)